

CITTA' DI SURBO
POSTA IN ARRIVO
DEL 19 APR 2021



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

Il Magistrato Istruttore

Al Sindaco del
comune di Surbo (LE)
comunesurbo@pec.it

All'organo di revisione del
comune di Surbo (LE)
info@pec.studiogadaleta.it

Oggetto: Rendiconto 2018. Istruttoria ai sensi dell'art. 1, comma 166 ss. l. 266/2005.

Visti il rendiconto 2018 approvato da codesto ente e il relativo questionario trasmesso dall'organo di revisione, si rende necessario promuovere, al fine di verificare gli equilibri complessivi di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile e l'assenza di squilibri strutturali o la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, un'attività istruttoria su alcuni aspetti ritenuti meritevoli di approfondimento.

1. Tardiva approvazione rendiconto di gestione per il 2018

Il rendiconto 2018 in esame è stato approvato oltre il termine previsto dall'art. 227, comma 2 del T.U.E.L., ossia in data 10.05.2019, con relativa deliberazione n. 89. Inoltre, anche i rendiconti dei due precedenti esercizi risultano approvati in ritardo (*cfr.* deliberazioni n. 21 del 22.05.2017, per il rendiconto 2016 e n. 1 del 24.05.2018, per il rendiconto 2017). Si forniscano pertanto le ragioni del reiterato ritardo, specificando se, nelle more dell'approvazione, si sia proceduto ad assunzioni di personale o all'instaurazione di

collaborazioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche con riferimento a processi di stabilizzazione in atto.

2. Risultato di amministrazione

		2016	2017	2018
Fondo cassa al 1° gennaio		0,00	0,00	0,00
Riscossioni	(+)	16.040.029,14	14.043.327,09	14.937.721,85
Pagamenti	(-)	16.040.029,14	14.043.327,09	14.937.721,85
Saldo di cassa al 31 dicembre	(=)	0,00	0,00	0,00
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre	(=)	0,00	0,00	0,00
Residui attivi	(+)	4.880.456,46	4.986.066,22	4.689.440,20
Residui passivi	(-)	3.448.502,23	3.325.045,88	2.632.638,89
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(-)	28.534,00	36.440,96	36.968,82
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(-)	0,00	0,00	235.351,25
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	(=)	1.403.420,23	1.624.579,38	1.784.481,24
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12		1.379.000,00	1.599.663,81	1.472.472,25
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti			0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate			0,00	0,00
Fondo contenzioso			0,00	0,00
Altri accantonamenti		18.002,89	23.004,33	0,00
Totale parte accantonata		1.397.002,89	1.622.668,14	1.472.472,25
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00	0,00	105.782,91
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00	0,00	200.000,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00	0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00	0,00	0,00
Altri vincoli		0,00	0,00	0,00
Totale parte vincolata		0,00	0,00	305.782,91
Totale parte destinata agli investimenti		0,00	0,00	0,00
Totale parte disponibile		6.417,34	1.911,24	6.226,08

Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sez. reg. controllo Puglia su dati BDAP

Dall'elaborazione dei dati trasmessi alla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP) è possibile procedere alla ricostruzione dell'andamento nell'ultimo triennio del risultato di amministrazione e, in particolare, della parte disponibile, alla cui determinazione concorrono gli accantonamenti e gli importi vincolati, la cui corretta quantificazione risulta essenziale per accertare l'effettiva situazione di avanzo o disavanzo.

Gli aspetti sui quali sono richieste informazioni integrative, anche per verificare l'attendibilità del risultato nonché per rilevare possibili profili di miglioramenti gestionali, sono i seguenti.

2.1 Fondo pluriennale vincolato

Si chiede di trasmettere l'elenco degli impegni di parte corrente e di parte capitale per i quali si è proceduto al 31.12.2018 alla re-imputazione negli esercizi successivi con attivazione del fondo pluriennale vincolato (rispettivamente per € 36.968,82 - Fondo pluriennale vincolato di parte corrente di spesa ed € 235.351,25 - Fondo pluriennale vincolato in c/capitale di spesa, come da prospetto a pag. 29 del questionario 2018 ed in BDAP alle voci "DD" e "UU" nel prospetto di "verifica equilibri" a consuntivo). A tal proposito, andranno indicate la motivazione relativa a ciascuna re-imputazione e la fonte di finanziamento (specificando la tipologia di entrata e se la stessa sia stata incassata o se presente tra i residui attivi conservati; in quest'ultimo caso si dovranno indicare i riferimenti contabili dell'accertamento). Limitatamente alle spese di parte capitale, si dovrà specificare se la re-imputazione sia stata effettuata sulla base di un cronoprogramma dei pagamenti dell'investimento a cui l'impegno di spesa fa riferimento.

Sempre in relazione al fondo pluriennale vincolato, è emersa la mancata conformità all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa della re-imputazione degli impegni - secondo il criterio dell'esigibilità - coperti dal fondo pluriennale vincolato determinato alla data del 1° gennaio 2018 (si veda la risposta alla domanda preliminare n. 3.2, a pag. 8, del questionario 2018).

Occorrerà pertanto motivare la rilevata criticità, indicando altresì le cause del ritardo dei lavori segnalato in nota dall'organo di revisione e se i medesimi lavori siano o meno ripresi.

2.2 Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Sulla base dei dati presenti nel questionario (tabella n. 2.2 «Andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio, relativamente alle seguenti entrate») è stata calcolata la plausibile grandezza attesa del fondo crediti di dubbia esigibilità nel rendiconto 2018, secondo il metodo ordinario, in applicazione dell'esempio n. 5 - Determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità - di cui all'allegato n. 4/2 («Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria») al d.lgs. n. 118/2011. In particolare, sono stati utilizzati i dati (residui iniziali e riscossioni) ivi riportati, relativi alle entrate IMU/TASI, TARSU/TIA/TARI/TARES, sanzioni per violazioni codice della strada, fitti attivi e canoni patrimoniali, proventi acquedotto, proventi da permesso di costruire, proventi canoni depurazione.

Dalla conseguente elaborazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (di cui si unisce copia) si può confrontare il risultato con l'ammontare accantonato nel risultato di amministrazione 2018:

FCDE accantonato nel risultato di amministrazione (a)	FCDE calcolato con metodo ordinario per alcune categorie di entrata (b)	Differenza FCDE (c=a-b)
1.472.472,25	2.426.421,19	-953.948,94

Considerata la non lieve differenza dell'importo calcolato rispetto a quello accantonato, si invita a fornire l'analitico prospetto di conteggio del fondo in esame ed ogni possibile delucidazione al riguardo.

Qualora il fondo sia stato quantificato con il metodo semplificato, si invita a fornire i prospetti di calcolo (anche per gli esercizi precedenti in cui sia stato ugualmente utilizzato, al fine di verificarne la prima determinazione e la successiva evoluzione).

2.3 Anticipazione di liquidità - FCDE/FAL

Codesto ente si è avvalso dell'anticipazione di liquidità di cui all'art. 1, comma 13 del D.L. n. 35/2013 per la somma di € 687.510,76 (cfr. nota istruttoria di questa Sezione prot. n. 2829/2015 sui rendiconti degli esercizi 2012 e 2013, nonché punti nn. 14 e 15, pag. 6, questionari 2017 e 2018), ottenuta a fronte della richiesta della somma di € 1.100.000,00 (cfr. deliberazione di questa Sezione n. 158/PRSP/2014 del 30 luglio 2014, in particolare pagg. 9-

10) da cui emerge che codesto ente, alla data del 31.12.2012, era già gravato da debiti certi, liquidi ed esigibili almeno per la somma di € 1.100.000,00.

Con la sentenza della Corte costituzionale n. 4/2020 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale:

– dell'art. 2, comma 6 del d.l. n. 78 del 2015, ove si dispone che *«gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, nr. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, nr. 64, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione».*

– dell'art. 1, comma 814 della legge n. 205 del 2017, ove si stabilisce che la norma precedente *«si interpreta nel senso che la facoltà degli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, nr. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione, può essere esercitata anche con effetti sulle risultanze finali esposte nell'allegato 5/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, nr. 118, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo nr. 118 del 2011, nonché sul ripiano del disavanzo previsto dal comma 13 del medesimo articolo, limitatamente ai soli enti che hanno approvato il suddetto riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015, fermo restando il rispetto dell'articolo 3, comma 8, del medesimo decreto legislativo nr. 118 del 2011, il quale prevede che l'operazione di riaccertamento straordinario sia oggetto di un unico atto deliberativo».*

Secondo la Corte costituzionale, qualora l'ente si sia avvalso della facoltà di utilizzare la quota accantonata nel fondo anticipazioni di liquidità ai fini dell'accantonamento nel fondo crediti di dubbia esigibilità, prevista dalla normativa dichiarata incostituzionale, dovrà avviare il necessario procedimento di correzione, in quanto *«in un simile contesto non è affatto necessario che l'amministrazione comunale riapprovi – risalendo all'indietro – tutti i bilanci antecedenti alla presente pronuncia, essendo sufficiente che siano ridefinite correttamente tutte le espressioni finanziarie patologiche prodottesi nel tempo, applicando a ciascuna di esse i rimedi giuridici consentiti nel periodo di riferimento, in modo da ricalcolare il risultato di amministrazione secondo i canoni di legge. Così, ad esempio, per le sole operazioni di riaccertamento straordinario dei*

residui attivi e passivi di cui all'art. 3, comma 16, del d.lgs. n. 118 del 2011 – che poi è quello di cui il Comune di Napoli lamenta la notevole entità –, il disavanzo di amministrazione correttamente rideterminato al 1° gennaio 2015 attraverso il riaccertamento straordinario dei residui potrà essere ripianato mediante i precitati accantonamenti fino al limite dei trenta esercizi consentiti da detta norma mentre per i deficit ulteriormente maturati, in conformità al principio tempus regit actum, saranno applicate le norme vigenti nel corso dell'esercizio in cui tale ulteriore deficit è maturato....Fermo restando che non è comunque consentita alcuna utilizzazione delle anticipazioni di liquidità per modificare il risultato di amministrazione, va precisato che la presente pronuncia produce un'efficacia immediatamente vincolante per la nuova definizione del disavanzo e per l'adozione delle correzioni atte a porvi rimedio».

Ciò posto, codesto ente dovrà provvedere alla compilazione della seguente tabella (di cui si unisce file da compilare e restituire) da cui emergano gli anni e gli importi accertati e incassati a titolo di anticipazione di liquidità, nonché i dati relativi all'eventuale applicazione della normativa dichiarata incostituzionale dalla sentenza citata, nonché le modalità di ripiano, deliberato dall'ente, dell'eventuale c.d. *extradeficit* accertato a seguito dell'applicazione dei principi contenuti nella sentenza di illegittimità costituzionale n. 4/2020.

Riepilogo delle anticipazioni di liquidità

Esercizio	Importo complessivo accertato (A)	Importo complessivo riscosso (B)	Ammontare del prestito già restituito (C)	Ammontare del prestito ancora da restituire (FAL al termine dell'esercizio) (D=A-C)	Applicazione dell'art. 2, comma 6, del d.l. n. 78/2015 (SI/NO)
ANTE 2015					
2015					
2016					
2017					
2018					
2019					
TOTALE					

(Valori al centesimo di euro)

2.4 Fondo perdite società partecipate

Il quadro del risultato di esercizio 2017 delle società partecipate da codesto ente risulta dal seguente prospetto:

	Partecipazione			Risultato di esercizio 2017	Perdita 2017 per quota ente
	quota	diretta	indiretta		
FARMACIA COMUNALE DI SURBO S.R.L.	51%	1		34.799,00	0,00
GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L.	1,15%	1		-528	-6,07

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia (valori in euro)

Il confronto tra l'accantonamento al fondo perdite società partecipate (0,00) nel risultato di amministrazione e la somma dei risultati negativi dell'esercizio è di seguito riportato:

	Importo accantonato al fondo partecipate rendiconto 2018	Totale perdite 2017 per quota
COMUNE DI SURBO	0,00	-6,07

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia (valori al centesimo di euro)

Considerato che ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii, è previsto l'accantonamento nell'anno successivo in apposito fondo vincolato di un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, si invita a comunicare l'avvenuto ripiano delle riportate perdite o, diversamente, a voler chiarire le ragioni giustificanti l'evidenziato carente accantonamento, segnalando anche eventuali difformità di dati.

Nell'ipotesi in cui si riscontri l'inosservanza della norma in esame, essendo presumibile una difettosa determinazione del fondo anche nei precedenti rendiconti, si chiede di procedere alla sua quantificazione anche valutando le eventuali perdite relative agli esercizi pregressi per cui persiste l'obbligo di accantonamento.

2.5 Fondo contenzioso

L'allegato n. 4/2 («Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria») al d.lgs. n. 118/2011 prevede (punto n. 5.2, lettera h) che «nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso) con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando

nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi (...). In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio (...). L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti».

Dalla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP) non risultano effettuati accantonamenti al fondo *de quo* (si vedano i dati della tabella di cui al punto n. 2); ciononostante l'organo di revisione ha attestato la congruità delle quote accantonate per la copertura degli oneri da contenzioso in essere rispetto al valore del contenzioso pendente (domanda n. 8.2 (pag. 12) del questionario 2018). Si chiede pertanto di motivare quanto rilevato e di allegare l'elenco analitico del contenzioso pendente alla data del 31.12.2018 (incluse le sentenze non definitive e non esecutive), compilando una tabella (di cui si unisce *file* da compilare e restituire) che, per ciascuna posizione, riporti: valore della causa, importo della spesa potenziale in caso di soccombenza (incluse spese legali, interessi, *etc.*), presenza in contabilità di eventuale impegno (anche parziale) con indicazione della somma impegnata; indicazione della percentuale di stima del rischio di soccombenza dell'ente (su cui va parametrato l'accantonamento a fondo rischi per il contenzioso); quota accantonata effettivamente per ciascuna posizione.

La tabella dovrà essere inviata anche in formato *PDF* sottoscritto, oltre che in formato *excel* editabile.

n. d'ordine	contenzioso	valore causa (in euro)	importo spesa in caso di soccombenza	somma già impegnata	stima rischio soccombenza (%)	importo accantonato a fondo
1						
2						
3						
4						
5						
Totale						

2.6 Accantonamento per indennità del sindaco

L'indennità di fine mandato è disciplinata dall'art. 82 del T.U.E.L. e dall'art. 10 del D.M. n. 119 del 04.04.2000. Quest'ultimo ne ha fissato la misura in un'indennità mensile, spettante per ogni dodici mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori dell'anno.

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto n. 5.2, lett. i) dispone che «*anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del ...". Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile*».

Poiché non risulta chiaro se sia stato accantonato un fondo per indennità di fine mandato (domanda n. 8.4, pag. 12, del questionario 2018), si chiede di quantificare l'accantonamento in questione o di chiarire le ragioni del mancato accantonamento del fondo in esame al 31 dicembre dell'esercizio in esame.

3. Capacità di riscossione

Nel triennio 2016-2018 codesto ente presenta i seguenti dati percentuali sulla capacità di riscossione (riscossioni c/competenza + riscossioni c/residui) / (accertamenti + residui definitivi iniziali):

Riscossione complessiva			Crediti esigibili nell'esercizio			Crediti esigibili esercizi precedenti		
2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
73,54%	73,05%	73,31%	87,91%	88,48%	89,54%	35,00%	27,69%	23,23%
Media regionale		57,73%						
Media nazionale		58,95%						

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su estrazione dati BDAP

La tendenza sulla riscossione complessiva appare stabile nel citato triennio e il dato relativo al 2018 (73,31%) è superiore non solo all'indice di deficitarietà strutturale fissato al 47% (D.M. 28.12.2018) ma anche alla media regionale, pur se un confronto con altri enti della Regione Puglia con popolazione sostanzialmente analoga mostra come sia possibile attendersi un ulteriore incremento.

Si chiede di conoscere gli eventuali interventi assunti e/o programmati per il miglioramento dell'attività di riscossione e di recupero dell'evasione tributaria, già oggetto di segnalazione da parte di questa Sezione regionale di controllo (cfr. deliberazione n. 158/PRSP/2014, pagg. 9-10 e deliberazione n. 123/PRSP/2017, pagg. 7-8).

Inoltre, si chiede di fornire aggiornamenti riguardo: 1) l'insinuazione al passivo nella procedura fallimentare della società Tributi Italia; 2) l'avvenuta trasmissione al nuovo concessionario di una banca dati aggiornata dei contribuenti e dei relativi oneri tributari; 3) le misure approntate per la risoluzione delle «difficoltà di vario tipo nella notifica degli avvisi di accertamento».

Si segnali, inoltre, ogni altra problematica o criticità in essere in tema di recupero dell'evasione tributaria.

3.1 Entrate IMU e TASI

Dall'analisi delle entrate IMU e TASI emerge una possibile situazione di inadeguata attività di contrasto all'evasione tributaria, soprattutto con riguardo alla prima imposta. In particolare, per il 2018¹, risulta che il valore *pro capite* nazionale del gettito IMU e TASI è, rispettivamente, di € 315,00 ed € 19,00, mentre per la Regione Puglia è di € 240,00 per l'IMU ed € 15,00 per la TASI.

Dai dati del consuntivo 2018 di codesto ente è possibile ottenere il valore *pro capite* del mero accertamento:

	Popolazione totale 31/12 (a)	IMU (totale accertamento) (b)	IMU <i>pro capite</i> (c=b/a)	TASI (totale accertamento) (d)	TASI <i>pro capite</i> (e=d/a)
Comune di Surbo	15.098	1.232.320,07	81,62	240.000,00	15,90

Il dato risultante, limitato all'IMU (importi in euro), è di seguito esposto:

Fascia popolazione	IMU <i>pro capite</i> nazionale	IMU <i>pro capite</i> per popolazione	IMU <i>pro capite</i> regionale (a)	IMU accertamento <i>pro capite</i> comunale (b)	Differenza del <i>pro capite</i> comunale rispetto al p.c. regionale (c=a-b)
10.000-20.000	315	278	240	81,62	158,38

¹ Cfr. le tabelle di cui all'allegato n. 1 alla presente nota.

Mentre il valore della TASI *pro capite* (€ 15,90), parrebbe quasi congruo rispetto al valore della TASI *pro capite* per gli enti della fascia 10.000-20.000 abitanti (€ 17,00, *cfr.* le tabelle di cui all'allegato n. 1 alla presente nota per la fascia di popolazione 10.000-20.000 abitanti), per quanto concerne l'IMU, la differenza del valore *pro capite* comunale rispetto a quello *pro capite* regionale è pari ad € 158,38.

Al fine di una migliore valutazione del risultato (rilevante divergenza della media *pro capite* comunale), suscettibile di disomogeneità anche per diversità di politiche tariffarie e della base imponibile, questa Sezione regionale di controllo ha acquisito i dati relativi al *tax gap* IMU e TASI incluso nella complessiva stima della capacità fiscale dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario². Per codesto ente sono emersi i seguenti valori:

	Gettito IMU/TASI effettivo ad aliquota di base (a)	Gettito IMU/TASI teorico ad aliquota di base (b)	Differenza fra gettito effettivo e teorico (c=b-a)	Percentuale differenza rispetto al gettito teorico (d=c*100/b)	Tax gap complessivo riproporzionato
Comune di Surbo	900.603	1.377.545	476.941	34,62%	425.433

La rilevante differenza fra il gettito teorico e quello effettivo, pur se rappresenta il risultato di una stima che per ragioni prudenziali è fortemente temperata nella determinazione ministeriale della capacità fiscale rilevante per la ripartizione su basi perequative del fondo di solidarietà comunale (calcolo successivamente contenuto nella misura del 10%), è indicativa di un probabile fenomeno di evasione ed elusione tributaria sui tributi immobiliari.

Si invita a fornire, pertanto, ogni eventuale elemento di cognizione e valutazione sull'evidenziato fenomeno di particolare criticità.

4. Fondo cassa e flussi di cassa

Come già rilevato per gli esercizi 2014 e 2015 (*cfr.* deliberazione di questa Sezione regionale di controllo n. 123/PRSP/2017), anche per il triennio 2016/2018 codesto ente ha costantemente fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria (si vedano le tabelle a pag. 11 del questionario 2016, a pag. 28 del questionario 2017 e a pag. 28 del questionario 2018) senza provvedere alla restituzione dell'anticipazioni di tesoreria all'esito di ciascuno degli esercizi

² Si rinvia all'allegato n. 2 per informazioni di dettaglio.

del triennio (per il 2016 € 1.347.861,11 - tabella a pag. 11 del questionario 2016; per il 2017 € 1.173.324,40 - quadro n. 2.2, pag. 7 e tabella n. 5, pag. 28 del questionario 2017; per il 2018 € 132.541,28 - quadro n. 2.2, pag. 7 e tabella n. 5, pag. 28 del questionario 2018).

Il ripetuto ricorso all'anticipazione di tesoreria, avvenuto nel corso degli ultimi, ha comportato per l'ente il pagamento di considerevoli interessi passivi; infatti, nel triennio 2016/2018 (si vedano le tabelle a pag. 28 "Utilizzo dell'anticipazione e delle entrate vincolate nell'ultimo triennio" dei questionari 2017-2018) risultano pagati interessi passivi per un totale di € 95.614,27 (in particolare € 10.899,46 nel 2016, € 46.407,45 nel 2017 e € 38.307,36 nel 2018). Si rende pertanto necessario motivare le ragioni della rilevata criticità, oltre all'esposizione delle iniziative programmate e/o intraprese per il superamento della detta fattispecie.

Si segnala, altresì, la presenza nell'esercizio 2017 di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti che hanno determinato, come già avvenuto negli esercizi precedenti (2011-2015), il superamento il parametro di deficitarietà strutturale n. 9 ed il superamento nell'esercizio 2018 del parametro di deficitarietà strutturale n. P3; in relazione alle rilevate, ulteriori criticità si rinvia alle considerazioni ed alle richieste riportate *infra*, al paragrafo n. 10 della presente nota.

Si evidenzia inoltre che la presenza anche negli esercizi 2016-2018 (tabella a pag. 11 del questionario 2016, a pag. 27 del questionario 2017 e a pag. 27 del questionario 2018) di un fondo cassa a fine esercizio pari a zero (come negli anni precedenti) testimonia, unitamente al superamento del parametro di deficitarietà strutturale relativo alla mancata restituzione dell'anticipazione di tesoreria, una gravissima crisi di cassa; ai fini della valutazione della situazione finanziaria dell'ente e della sua autonomia (distinta dall'indebitamento da mutui), tenendo conto anche del limite massimo ordinario per i debiti di cassa, stabilito dagli artt. 195 e 222 del T.U.E.L., si chiede di completare la seguente tabella (di cui si unisce *file* da compilare e restituire):

	Importo al 31/12/2018	Importo al 31/12/2019
Fondo Cassa (A)		
Libero		
Vincolato		
Riscossioni da regolarizzare con reversali (B)		
Pagamenti da regolarizzare con mandati (C)		
Disponibilità liquida propria (E=A+B-C)		

Anticipazione di tesoreria accordata (F)		
Anticipazione di tesoreria da restituire (G)		
Fondi vincolati da ricostituire (H)		
Disponibilità liquida potenziale (K= E+F-G-H)		
Importo dei debiti esigibili (I)		
Importo dei debiti fuori bilancio (J)		

5. Tempi di pagamento

La situazione di codesto ente in merito al pagamento dei debiti commerciali al 31.12.2018 è esposta nel seguente prospetto³:

% pagamenti	n. fatture	Importo totale fatture	Importo pagato	Tempo medio di pagamento ponderato	Tempo medio di ritardo ponderato	stock debito residuo al 31.12.2018	n. fatture
72,59%	1.474	4.527.356,70	3.257.944,76	95,02	83,16	1.718.939,42	837

Fonte: dati MEF reperibili all'indirizzo http://www.mef.gov.it/focus/article_0055.html e <http://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/open-data/pcm/index.html> (art. 1, comma 869, della l. 30.12.2018, n. 145)

La lettura dei dati consente di rilevare la difficoltà di assicurare il pagamento delle fatture ricevute nell'anno, atteso che solo il 72,59% del loro importo è stato pagato.

Appare opportuno porre in risalto che diversi comuni pugliesi raggiungono una percentuale di pagamento superiore al 90%, alcuni anche con tempo medio di ritardo di pagamento negativo (assenza di ritardo) e bassissimo *stock* di debito residuo.

Si invita, dunque, a fornire delucidazioni sulle ragioni della rilevata criticità e ad illustrare gli interventi correttivi, anche di natura organizzativa e/o procedimentale, previsti per correggere tale situazione.

Per consentire una valutazione dell'efficacia delle misure adottate si chiede di fornire, in distinto foglio *excel* (di cui si unisce *file* da compilare e restituire), i medesimi dati del prospetto di cui sopra relativi all'esercizio 2019 con aggiornamento dello *stock* del debito complessivo 2018⁴.

³ Le colonne riportano il rapporto percentuale tra l'importo pagato e l'importo complessivo dovuto (l'importo complessivo delle fatture ricevute nell'anno 2018, al netto della quota IVA, e degli importi sospesi e non liquidabili), la media dei tempi di pagamento, ossia il numero di giorni intercorrente tra la data di emissione della fattura e la data di pagamento, ponderata con l'importo della fattura, la media dei ritardi di pagamento, ossia il numero di giorni intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento, ponderata con l'importo della fattura (questo valore può essere negativo, se la fattura viene pagata in anticipo), nonché lo *stock* residuo al 31.12.2018 (importo suscettibile di modifica).

⁴ I dati in questione sono disponibili sulla piattaforma dei crediti commerciali (PCC) gestita dal MEF (<http://www.mef.gov.it/crediticommerciali/index.html>).

6. Mutui

Si trasmetta l'elenco dei mutui con residuo da erogare, avendo cura di indicare, per ciascuno di essi:

- anno di concessione;
- importo concesso, importo erogato e importo da erogare;
- opera finanziata e correlato stato di avanzamento;
- informazioni circa la mancata erogazione da parte dell'istituto finanziatore.

Nel caso di investimenti mai attivati o conclusi con economie di spesa, l'ente dovrà fornire chiarimenti in merito alla mancata attivazione delle procedure di devoluzione, estinzione anticipata o somministrazione (quest'ultima qualora il residuo capitale non superi il 5% dell'importo del finanziamento).

7. Debiti fuori bilancio

L'art. 194, comma 1, lettera e) del T.U.E.L. dispone che: «*Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: ...; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza*».

A tal proposito, deve rammentarsi che la valutazione dell'arricchimento ex artt. 191 e 194 T.U.E.L. non ricomprende anche l'utile d'impresa, in conformità dei criteri indennitari ex art. 2041 c.c..

Si ricorda, altresì, che ai sensi dell'art. 191, comma 4 T.U.E.L., nell'ipotesi di acquisizione di beni e servizi senza copertura finanziaria, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura e, per le esecuzioni reiterate o continuative, detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni; solo la parte riconoscibile, pertanto, può ricadere a carico di codesto comune, secondo un orientamento ormai da tempo accolto nella giurisprudenza (cfr. deliberazione di questa Sezione n. 60/2019).

Anche già nel principio contabile n. 2, punto 98 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali del Ministero dell'Interno si prescriveva che: «...Ai fini del riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ascrivibili alla lettera e) dell'art. 194 del TUEL la sussistenza dell'utilità conseguita va valutata in relazione alla realizzazione dei vantaggi economici corrispondenti agli interessi istituzionali dell'ente. Sono, comunque, da qualificarsi utili e vantaggiose le spese specificatamente previste per legge. L'arricchimento corrisponde alla diminuzione patrimoniale sofferta senza giusta causa dal soggetto privato e terzo che va indennizzato nei limiti dell'arricchimento ottenuto dall'ente».

Il principio è in armonia con le regole sull'arricchimento senza causa, in quanto l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dal terzo nell'erogazione della prestazione e non in misura coincidente con il mancato guadagno che lo stesso avrebbe potuto trarre dall'instaurazione di una valida relazione contrattuale.

Codesto ente dovrà fornire rassicurazioni sul rigoroso rispetto di tali principi nell'eventuale applicazione dell'art. 194, comma 1, lettera e) del T.U.E.L..

In ordine ai debiti fuori bilancio, si chiede, comunque, di indicare, per ciascun debito (anche se precedentemente riconosciuti ma non ancora pagati nel 2018), mediante l'elaborazione di apposita tabella in formato *excel* (di cui si unisce *file* da compilare e restituire), a quale tipologia di debitoria di cui all'art. 194, comma 1 del T.U.E.L. si riferiscono (classificazione del debito), l'esercizio di emersione (es. notifica della sentenza esecutiva, trasmissione fatture da parte dei creditori, ecc.), gli estremi delle delibere di riconoscimento di legittimità da parte dell'organo consiliare, se e quando siano stati pagati, oltre che gli importi di eventuali situazioni debitorie in attesa di riconoscimento:

N. d'ordine	Nome creditore	Esercizio di emersione	Articolo 194 T.U.E.L.					deliberazione riconoscimento Consiglio comunale			Pagamenti debiti riconosciuti nel 2018 ed esercizi precedenti			In attesa di riconoscimento al 31/12/18	
			lettera a) - società escluse	lettera b) - cooperative bilanciate	lettera c) - riqualificazioni	lettera d) - procedure cooperative occupazione d'emergenza	lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa	numero	data	numero di protocollo regionale C.d.C. (S/N)	importo pagato nel 2018	importo da pagare al 31/12/2018	residuo da pagare all'esercizio		
1															
2															
3															
4															
		Totale													

Codesto ente dovrà, inoltre, in ordine a eventuali atti di transazione sottoscritti nell'anno, specificare in apposita tabella in formato *excel* (di cui si unisce *file* da compilare e restituire) l'anno di emersione del debito e l'importo pagato a seguito della transazione, con indicazione della data del pagamento:

N. d'ordine	Nome creditore	Esercizio di emersione	deliberazione approvazione transazione		Pagamento transazioni nel 2018		
			numero	data	importo pagato nel 2018	importo da pagare al 31/12/2018	residuo da pagare all'attualità
1							
2							
3							
4							
	Totale						

8. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

In base all'articolo 20, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., codesto comune era tenuto, entro il 31.12.2018, a procedere alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2017 predisponendo, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione o, nel caso di mancata detenzione di partecipazioni, di comunicarlo a questa Sezione regionale di controllo.

Atteso che non risulta alcuna comunicazione ai sensi del citato art. 20, si invita, evidenziando le conseguenze sanzionatorie contenute nel comma 7 della medesima norma, a fornire documentati chiarimenti al riguardo.

9. Organismi partecipati - sistema informativo

Al punto n. 12 (pag. 19) del questionario 2018 risulta che il sistema informativo dell'ente non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra il comune stesso e le proprie società partecipate (la medesima criticità è stata riscontrata anche per l'esercizio 2016 - punto n. 4.9, pag. 3, del relativo questionario - e per l'esercizio 2017 - punto n. 12, pag. 19, del relativo questionario).

Si espongono pertanto i motivi della rilevata criticità e le misure adottate per risolvere la problematica.

10. Parametri di deficitarietà strutturale dell'ente

Dai dati della sezione "Finanza locale" del sito istituzionale del Ministero dell'Interno, si rileva che codesto ente versa in una condizione di deficitarietà strutturale.

Risultano, in particolare, violati i parametri seguenti:

- P3 indicatore n. 3.2, ovvero "anticipazioni chiuse solo contabilmente maggiore di 0";

- P5 indicatore n. 12.4, ovvero “sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio maggiore dell'1,20%”.

Anche nel 2017, come già negli esercizi 2011-2015, è stata accertata l'esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti, superando così il parametro n. 9 fissato con D.M. 18.02.2013.

Si rammenta, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 243 del T.U.E.L., gli enti in condizioni di deficitarietà strutturale sono soggetti a controlli centrali in materia di dotazioni organiche ed assunzioni di personale, nonché in materia di copertura dei costi relativi a determinati servizi.

Ciò premesso, si chiede di: *i*) indicare la percentuale di superamento dei parametri in questione; *ii*) chiarire le ragioni di quanto rilevato; *iii*) specificare le misure correttive adottate per evitare in futuro il superamento dei parametri indicati.

I dati e i chiarimenti richiesti, con uniti i *files* compilati nonché il *file* in formato testo della risposta, dovranno pervenire a questa Sezione regionale di controllo, nell'ordine indicato nella presente nota, esclusivamente mediante il Servizio *Online* - ConTe (Contabilità Territoriale), entro il termine di giorni 45 (*quarantacinque*) dal ricevimento della presente.

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi al funzionario dott.ssa Angela Lo Greco - *e-mail*: angela.logreco@corteconti.it.


Si allegano:

- 1) prospetti gettito IMU e TASI;
- 2) prospetti *Tax gap*;
- 3) *file excel* con tabelle fondo cassa, fondo contenzioso, tempi di pagamento, anticipazioni di liquidità, debiti fuori bilancio e transazioni (in fogli separati).

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

Dott. Nunzio Mario TRITTO

NUNZIO MARIO
TRITTO
CORTE DEI
CONTI/80218670588
16.04.2021 13:22:43
CEST



Prospetti gettito IMU e TASI

Gettito IMU e TASI disaggregato per Regioni (2018)

	IMU (Importi in milioni di euro)			TASI (Importi in milioni di euro)	Valori pro capite (importi in euro)	
	Totale	di cui: IMU Stato	di cui: IMU Comune	Totale	IMU	TASI
Abruzzo	375,58	70,69	15,44	30,29	286	23
Basilicata	97,23	18,55	4,68	9,44	171	17
Calabria	324,90	36,85	11,02	16,27	166	8
Campania	1.168,32	167,88	49,13	59,56	201	10
Emilia-Romagna	1.870,67	420,95	118,41	48,35	420	11
Friuli-Venezia Giulia	352,66	90,92	8,39	14,96	290	12
Lazio	2.257,36	360,71	131,04	152,65	383	26
Liguria	854,59	90,60	27,43	21,98	549	14
Lombardia	3.696,73	957,60	237,57	279,64	368	28
Marche	416,49	78,40	20,29	21,10	272	14
Molise	74,04	12,83	2,55	7,63	240	25
Piemonte	1.559,21	330,94	86,84	71,02	356	16
Puglia	973,36	133,28	37,64	61,11	240	15
Sardegna	380,10	65,54	9,82	30,34	231	18
Sicilia	975,06	108,88	30,83	54,53	194	11
Toscana	1.423,41	222,16	65,25	47,21	381	13
Umbria	248,71	51,52	12,89	20,70	281	23
Valle D' Aosta	85,15	12,96	0,08	3,17	675	25
Veneto	1.559,83	394,87	59,91	152,26	318	31
Totale	18.693,39	3.626,13	1.102,21	929,20	315	19

Gettito IMU e TASI disaggregato per fasce di popolazione (2018)

Fasce popolazione	IMU (Importi in milioni di euro)			TASI (Importi in milioni di euro)	Valori pro capite (importi in euro)	
	Totale	di cui: IMU Stato	di cui: IMU Comune	Totale	IMU	TASI
meno 500	107,60	14,83	2,69	8,94	456	38
500-1.000	271,72	42,43	6,48	21,00	354	27
1.000-2.000	627,10	119,03	21,05	51,30	299	24
2.000-3.000	611,18	133,25	19,06	48,01	276	22
3.000-5.000	1.136,82	255,86	44,27	84,83	277	21
5.000-10.000	2.336,78	556,10	109,39	169,22	285	21
10.000-20.000	2.684,37	611,87	132,89	168,42	278	17
20.000-60.000	3.771,73	733,19	187,56	207,21	278	15
60.000-100.000	1.313,68	233,94	61,06	83,90	285	18
100.000-250.000	1.597,27	291,94	100,53	35,90	341	8
più 250.000	4.235,13	633,70	244,22	223,48	457	24

Fonte: audizione del Direttore Generale delle Finanze presso la VI Commissione (Finanze) della Camera dei Deputati, Istituzione dell'imposta municipale sugli immobili (nuova IMU), Roma, 24 luglio 2019, disponibile al seguente indirizzo: <https://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/content/Documenti/Vario/Audizione-professoressa-Lapecorella-24-luglio-2019-AC-1429-24lug.pdf>

Le imposte immobiliari (IMU e TASI, da quest'anno unificate nella prima, cfr. l. 27.12.2019, n. 160) sono i principali introiti tributari propri, costituiscono una percentuale importante delle complessive entrate dell'ente locale, le quali, nella riconosciuta autonomia finanziaria e con il progressivo abbandono delle forme di ripartizione basate sulla spesa storica, assurgono a risorse preziose e indispensabili per assicurare un adeguato svolgimento dei compiti istituzionali.

Si coglie l'occasione di osservare che, qualora dovesse essere confermata la ravvisata problematica impositiva, il potenziamento delle attività di contrasto alle forme di evasione tributaria appare porsi quale ineludibile priorità strategica di codesta amministrazione, a garanzia dei principi di equità fiscale.

Altamente auspicabile, dunque, è che si possa seguire l'esempio di altri enti virtuosi che - mediante opportune scelte gestionali ponderate sulla specifica realtà comunale, riorganizzazioni e collaborazioni tra i vari uffici, adozione di aggiornate metodologie con

ampio incrocio delle molteplici fonti informative in possesso dell'ente o alle quali hanno agevole accesso (quali le banche dati dell'Agenzia delle Entrate) e che consentono analisi dirette a contrastare la sottrazione all'imposizione della base imponibile – hanno perseguito con successo un'efficace attività di accertamento delle entrate comunali e di ragguardevole contenimento del fenomeno in osservazione.

Non sembra superfluo, inoltre, rammentare che, nell'ambito della lotta all'evasione e della relativa possibile riorganizzazione, i comuni sono destinatari (a partire dal d.l. n. 203/2005) di misure finalizzate ad incentivare la loro partecipazione all'attività di accertamento tributario, con il riconoscimento in loro favore delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo sulla base di una segnalazione qualificata da parte dello stesso comune (con l'art. 34 del d.l. 26.10.2019, n. 124, convertito con l. 19.12.2019, n. 157, è stata prorogata al 2021 la misura del 100% delle somme riscosse a titolo di accertamento nell'anno precedente).

Oltre al vantaggio premiale «diretto» disciplinato dal decreto, i comuni coinvolti beneficiano di vantaggi riflessi, rappresentati sia dall'incremento delle entrate da addizionale comunale IRPEF, per effetto delle maggiori imposte accertate e riscosse, sia della diminuzione dei soggetti che possono fruire (ovvero beneficiare in misura minore) di prestazioni sociali agevolate, a seguito del maggior reddito accertato, che incide ai fini della determinazione della capacità reddituale ai fini ISEE.

L'imponente divario dei comportamenti amministrativi segnalato dalle rilevazioni istituzionali⁵ denuncia una scarsa consapevolezza delle amministrazioni locali di questo territorio circa le opportunità offerte dalla vigente legislazione.

⁵ Dalla «*Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva - anno 2019*» allegata alla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2019 (disponibile all'indirizzo http://www.dt.mef.gov.it/modules/documenti_it/analisi_programmazione/documenti_programmatici/def_2019/Allegato_NADEF_2019_Relazione_evasione_fiscale_e_contributiva.pdf) risulta che nel periodo febbraio-aprile 2019 mentre il numero delle segnalazioni dei Comuni della Regione Emilia-Romagna ammontano a n. 34.629, per una maggiore imposta accertata totale di € 108.095.830,18 e con un riscosso di € 42.727.071,98, nella Regione Puglia si sono registrati n. 744 segnalazioni, con imposta accertata di € 124.656,00 e un riscosso di € 25.147,61.

Nel provvedimento ministeriale del 7.8.2019 con cui è stata disposta l'erogazione del contributo (complessivi € 11.406.176,25) spettante ai comuni per la partecipazione all'attività di accertamento fiscale e contributivo per l'anno 2018, la percentuale di risorse acquisite nella Regione Puglia è dello 0,18%, poiché nell'elenco compare un unico ente (Comune di Ugento), al quale è stato attribuito l'importo di € 20.815,78 (<https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-12-agosto-2019>).

Prospetti Tax gap

I dati relativi al *tax gap* sono stati trasmessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con nota n. 3383 del 16.12.2019.

Il Ministero ha evidenziato che la stima della capacità fiscale e delle sue componenti viene effettuata con la collaborazione della SOSE S.p.A. per alcuni specifici aspetti. In particolare, la componente del *tax gap* delle imposte immobiliari è pari alla differenza tra il gettito teorico e il gettito effettivo, valutati entrambi ad aliquota di base. Non viene, quindi, considerato l'effetto derivante dall'eventuale sforzo fiscale, positivo o negativo, deliberato da ciascun ente.

Il gettito teorico ad aliquota di base è calcolato applicando l'aliquota standard (7,6 per mille per l'IMU, 1 per mille per la TASI) alla base imponibile calcolata sulle rendite catastali.

Il gettito effettivo IMU ad aliquota di base è determinato con una procedura di standardizzazione del gettito effettivo di ciascun comune; il gettito effettivo TASI ad aliquota di base è stato poi derivato dalla corrispondente stima del gettito IMU (gettito IMU standard/7,6), considerata la sostanziale corrispondenza della base imponibile.

Ai fini della stima del *tax gap* IMU si considera il gettito di tutti gli altri immobili diversi:

- dalle abitazioni principali, il cui gettito IMU (solo per le abitazioni principali di lusso) è trascurabile;
- dalle aree fabbricabili e dai terreni, il cui gettito IMU risulta non omogeneo tra i dati del catasto e quelli di versamento;
- dagli immobili di categoria catastale D, il cui gettito IMU standard è esclusivamente di riserva erariale.

Ai fini della stima del *tax gap* TASI si considerano i fabbricati diversi dalle abitazioni principali (inclusi quelli della categoria catastale D), ad eccezione del gettito dei fabbricati rurali strumentali.

Allo scopo di evitare valori anomali dovuti a imprecisioni catastali, alla differenza tra il gettito teorico e il gettito effettivo, valutati ad aliquota di base, è applicato un correttivo. Nello specifico, per i comuni con *tax gap* che risulta superiore al 30% del gettito teorico si applica un riproporzionamento tale che il *tax gap* massimo sia del 40% del gettito teorico.

Infine, la componente *tax gap* della capacità fiscale di ogni ente è considerata nella misura prudenziale del 10% del *tax gap* stimato (ogni ulteriore chiarimento è rimandato alla nota metodologica allegata al D.M. 16.11.2017 recante «Adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e alla stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario»).